



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

DIREZIONE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ NEGOZIALI

AREA AFFARI GENERALI

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
(CLASSE LMR/02)**

Emanato con decreto rettorale 8 giugno 2021 n. 820

SOMMARIO

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obiettivi formativi del corso di laurea
- Art. 3 - Attività formative
- Art. 4 - Crediti Formativi Universitari
- Art. 5 - Ammissione al corso di laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale
- Art. 6 - Piani di studio
- Art. 7 - Propedeuticità
- Art. 8 - Modalità dei passaggi al corso di laurea e trasferimenti da altri atenei
- Art. 9 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario
- Art. 10 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese
- Art. 11 - Ammissione a singole attività formative
- Art. 12 - Verifiche del profitto
- Art. 13 - Commissioni per l'accertamento del profitto
- Art. 14 - Orientamento e tutorato
- Art. 15 - Attività seminariali
- Art. 16 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero
- Art. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e commissione per la valutazione della prova finale
- Art. 18 - Studenti fuori corso
- Art. 19 - Rinuncia agli studi e decadenza
- Art. 20 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza
- Art. 21 - Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento
- Art. 22 - Norme finali

Allegato A: Quadro generale delle attività formative - Piano di studio studenti impegnati a tempo pieno

Allegato B: Schede degli Insegnamenti e propedeuticità



ART. 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed al Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30/09/2013 e successive modificazioni), gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02), istituito presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (nel seguito Dipartimento). Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (nel seguito Consiglio), nel rispetto della libertà di insegnamento, e approvato secondo le modalità di cui all'art. 13 del citato Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. La "Parte Speciale" è costituita dagli Allegati.

ART. 2

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è finalizzato a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, di cui all'art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni (DM 26 maggio 2009, n. 86, Art.1, comma 1). Il Restauratore di Beni Culturali è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.
2. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali consente di formare laureati magistrali in possesso di una solida preparazione storica, scientifica e tecnica nonché un'elevata abilità manuale che permette loro di intervenire con autonomia decisionale e operativa in merito ai problemi di conservazione del patrimonio culturale. Le competenze metodologiche e tecniche acquisite durante gli studi universitari, abbinate alle elevate competenze pratiche e alle abilità manuali, consentono loro di progettare azioni di prevenzione, manutenzione, restauro, atte a limitare i processi di degrado dei beni culturali e ad assicurarne la conservazione. Il percorso formativo interdisciplinare si sviluppa attraverso un perfetto equilibrio tra materie umanistiche, scientifiche e tecniche e prevede l'approfondimento delle tecniche artistiche contestualizzate nel periodo storico, e nell'approfondimento di materiali e metodi più idonei alla prevenzione dei processi di degrado. Vengono inoltre forniti agli allievi elementi di conoscenza della normativa riguardante i beni culturali, indispensabili per lo svolgimento della professione, sia in ambito di attività privata autonoma che in enti pubblici. Il corso di studio prevede l'integrazione tra la docenza convenzionale e, come previsto del DM istitutivo, una significativa attività di laboratorio che assicura la effettiva proiezione dello studente verso il ruolo di restauratore.
3. Nell'ultimo anno un ampio spazio di crediti è riservato al tirocinio finale quale laboratorio di restauro per lo svolgimento della tesi in cui gli allievi sviluppano un progetto conservativo loro assegnato, da presentare come tesi di laurea alla prova finale. La Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si propone di formare laureati nel seguente Profilo Formativo: PF1: materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura.



ART. 3

Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'Università.

2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi (Allegato A: Quadro generale delle attività formative) consistono in:

- corsi di insegnamento;
- attività di laboratorio di restauro;
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- attività seminariali;
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri; i corsi sono tenuti, di norma, da professori e ricercatori del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si potrà articolare in moduli ciascuno dei quali non si potrà estendere al di là di un semestre.

4. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.

5. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli Insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede degli Insegnamenti e Propedeuticità)** che fa parte integrante del presente Regolamento.

ART. 4

Crediti Formativi Universitari

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore per lo svolgimento degli insegnamenti, si assume che a ogni cfu corrispondano:

- 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale;
- 12 ore di attività di laboratorio/esercitazione e 13 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività laboratorio di restauro.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto specificate nel presente Regolamento.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. Il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e



realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo.

7. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali non verranno comunque riconosciuti per queste attività più di 12 crediti. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio.

9. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5

Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.

2. Nel rispetto di quanto riportato nel DM 87/09, l'ammissione al corso di studio, avviene a seguito del superamento di un test d'ingresso strutturato in tre diverse prove:

1) PROVA ATTITUDINALE: GRAFICA

Consisterà nella trasposizione grafica (dell'insieme o particolare) di una riproduzione fotografica.

2) PROVA ATTITUDINALE PERCETTIVA VISIVA: COLORE

Richiederà la riproduzione fedele per forma e colore con campitura effettuata con colori ad acquarello di una stampa a colori.

3) PROVA ORALE volta ad accertare le conoscenze in ingresso.

Verterà su nozioni di cultura generale e conoscenze di base delle discipline nell'ambito scientifico (biologia, chimica, fisica, scienze della terra) e storico-artistico (storia, storia dell'arte); verrà verificata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese. Nelle prime due prove si valutano la capacità di comprensione della forma dei manufatti, della abilità manuale, della sensibilità cromatica, la pulizia, l'ordine e l'integrità del supporto su cui si lavora. Nella terza prova si valuta la conoscenza di base dei principali fatti, opere e personalità della storia dell'arte antica, medioevale e moderna, dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell'arte contemporanea, delle tecniche artistiche con riferimento ai materiali utilizzati, delle scienze della natura (chimica, fisica, biologia, scienze della terra) oltre a nozioni di base di lingua inglese (comprensione di un testo scritto).

3. Il mancato superamento di una prova impedisce l'ammissione alla prova successiva. Ciascuna prova s'intende superata con un punteggio minimo di 20/30, pertanto, 60/90 è il punteggio complessivo minimo per entrare nella graduatoria. I candidati verranno immatricolati secondo l'ordine della graduatoria in base ai posti disponibili.

4. Qualora la verifica, seppur positiva, nella terza prova evidenzia eventuali carenze in uno degli ambiti disciplinari di tipo storico-artistico, scientifico o linguistico, verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'assegnazione di attività individuali. La conoscenza della lingua inglese di livello B1 sarà accertata tramite il supporto del Centro Linguistico di Ateneo. L'eventuale obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica, entro il primo anno di corso, che si svolgerà nei/gli giorni fissati dal Consiglio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale del Dipartimento. Il mancato soddisfacimento degli OFA determina l'impossibilità di accesso agli esami del 2° anno.



ART. 6

Piani di studio

1. All'atto dell'iscrizione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.
2. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentanti entro il 31 ottobre di ogni anno. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro il 30 novembre successivo.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, sono obbligati a seguire il Manifesto degli Studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione.

ART. 7 – Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, ove previste, sono riportate nel Manifesto degli Studi.
1. Eventuali modifiche saranno deliberate in sede di approvazione del Manifesto degli Studi dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Coordinamento.

ART. 8

Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e trasferimenti da altri Atenei

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. Fatto salvo il superamento del test di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo, eventualmente, a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e, nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LMR/02, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante, secondo quanto disposto dal D.l. 2 marzo 2011 (G.U. n. 139 del 17-6-2011), è consentita l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, fatto salvo il superamento del test di ingresso di cui all'art.5, agli studenti o ai laureati dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Il riconoscimento dei CFU inerenti agli insegnamenti teorici già acquisiti nei settori scientifico disciplinari è possibile nei limiti degli insegnamenti presenti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.
3. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

4. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio, dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/ e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

5. Il Consiglio accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti eventualmente disponibili all'anno di iscrizione cui lo studente dovrebbe essere iscritto. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui ai successivi artt. 9 e art. 20.

6. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro Ateneo, lo studente al quale è stato concesso il nulla osta, dovrà presentare o far pervenire alla segreteria studenti del Dipartimento, il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

ART. 9

Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La relativa domanda, indirizzata al Coordinatore del Consiglio, dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica/ e presentata presso gli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

4. Fatto salvo il superamento del test di cui all'articolo 5 del presente regolamento, il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi.

5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 8 e al successivo art. 20.

ART. 10

Modalità di accertamento della Conoscenza della Lingua inglese

1. Al fine del conseguimento della laurea in Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza viene accertata attraverso il superamento dell'esame previsto dal Manifesto degli Studi.

ART. 11

Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico



in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curricolari necessari all'iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale, può chiedere l'iscrizione a una o più attività formative specifiche.

2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre una settimana prima dell'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento previa approvazione del Consiglio che dovrà tener conto delle esigenze di spazi e attrezzature.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E', altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.

4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel Decreto Rettorale relativo alle tasse e ai contributi.

5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un corso di studio.

ART. 12

Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altre modalità di verifica previste nel presente Regolamento.

2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. L'accertamento del profitto è individuale.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma, nel caso di esito positivo, una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.

5. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

6. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

7. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione, dalla lode.

8. Le attività pratiche e teorico/pratiche distribuite nell'arco dell'anno, si svolgeranno nei laboratori o cantieri di restauro. Alla fine di ogni attività ogni singolo allievo sarà valutato dal docente, o dai docenti coinvolti, attraverso una prova scritta e/o orale e pratica. Potrà essere richiesta una relazione tecnica sull'attività svolta in laboratorio. La valutazione delle attività pratiche e di laboratorio è espressa in trentesimi.



9. Lo studente ha il diritto, dopo la loro correzione, di prendere visione delle proprie prove scritte e degli eventuali altri elaborati da lui prodotti su cui si basa l'accertamento del profitto. Lo studente ha altresì il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e degli elaborati.
10. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, utilizzando la firma digitale.
11. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
12. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
13. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.
14. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il **31 ottobre** di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno. Le finestre temporali sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
15. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'intera sessione.
16. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
17. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
18. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
19. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti di cui all'Allegato B.
20. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame a loro dedicati previsti dal calendario degli esami.
21. La valutazione negativa non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
22. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Direttore del Dipartimento.

ART. 13

Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio e sono composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente, individuato dal Coordinatore del Consiglio.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove



sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del Consiglio.

5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore di Dipartimento.

6. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia.

7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, ricercatore confermato di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Coordinatore del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 14

Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio nomina annualmente uno o più referenti all'orientamento, che hanno il compito di intraprendere tutte le strategie idonee per le attività di orientamento (ingresso, itinere e uscita) del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.

2. Nel Corso di Studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito a un suo delegato scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) il supporto di un docente-tutor;
- e) le attività di assistenza per lo svolgimento della prova finale e l'inserimento nel mondo del lavoro.

5. Per quanto riguarda il punto c), il Consiglio può prevedere di attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.



6. L'attività di tutorato di cui al punto d) ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

7. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 15

Attività seminariali

1. Il Consiglio e/o il Consiglio di Dipartimento, quest'ultimo per azioni che coinvolgono più corsi di studio a esso afferenti, può programmare attività seminariali attinenti al percorso formativo, per ogni anno accademico, tenute da Professori e Ricercatori sia nazionali che stranieri, nonché da esperti nel settore del restauro.

2. La partecipazione è fortemente consigliata e l'attiva partecipazione opportunamente documentata sarà valutata dal Consiglio e/o dal Consiglio di Dipartimento per l'acquisizione di eventuali crediti formativi extracurricolari.

ART. 16

Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali possono svolgere parte dei propri studi all'estero sulla base degli accordi stipulati dall'Ateneo.

2. Il Consiglio designa un docente delegato a curare i rapporti con gli uffici preposti di Ateneo, a raccogliere e valutare le domande degli studenti. Il Consiglio stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

3. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

4. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare agli Uffici didattici del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

5. Per gli studenti in mobilità *Erasmus Traineeship*, il Consiglio può assegnare 5 CFU per ogni mese trascorso presso l'istituzione o l'azienda ospitante e, comunque, non più di 10 CFU per l'intero periodo di mobilità, a seguito di valutazione positiva del periodo stesso. I suddetti CFU possono essere ripartiti in parte sulle attività a scelta dello studente, se non già utilizzati, e in parte sui CFU del lavoro di tesi di Laurea. Le modalità del riconoscimento dei CFU e la ripartizione tra le diverse attività formative sarà valutata e deliberata caso per caso dal Consiglio.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle



attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.

10. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. I docenti del Corso di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui all'art. 49 del RDA.

ART. 17

Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.3.2011 e dell'art. 29 co. 9 D.Lgs. N. 42/04, la prova finale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale di Restauratore di Beni Culturali.

2. Durante il quarto anno, entro la scadenza indicata dal Consiglio, lo studente presenta domanda affinché gli venga assegnato un Progetto Formativo relativo alla prova finale. Il progetto è approvato dal Consiglio che effettua anche una valutazione in merito alla sostenibilità dello stesso.

3. La prova finale consiste in due prove:

a) la prima prova, di carattere applicativo, consiste in un intervento pratico-laboratoriale in cui lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo professionale di Restauratore dei Beni Culturali, con particolare riferimento alla capacità di applicare le metodologie professionali specifiche a situazioni reali o simulate. La valutazione della prima prova viene effettuata in termini di IDONEITA'/NON IDONEITA' e consente di accedere alla seconda prova.

b) la seconda prova, di carattere teorico-metodologico, consiste nella discussione di un elaborato scritto, in cui il candidato presenta un progetto conservativo scelto all'interno del suo settore specifico di specialità, sviluppato in modo autonomo anche interfacciandosi alle altre professionalità che intervengono nei processi di conservazione dei beni culturali, e svolto nell'ambito delle attività pratiche del periodo di tirocinio, finalizzato alla prova finale/tesi di laurea. Tale elaborato scritto, preparato sotto la supervisione di uno o più relatori, verrà valutato nell'esame finale dove il laureando magistrale dovrà presentare con chiarezza e piena padronanza i risultati del proprio lavoro, motivando dal punto di vista scientifico e storico-artistico tutte le scelte compiute.

4. Qualora la prima prova non venisse superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva. La prova applicativa e la discussione dell'elaborato costituiscono l'esame finale e quindi devono essere sostenute dallo studente nella stessa sessione.

5. La discussione dell'elaborato scritto, a cui si accede dopo aver superato la prova pratica di cui punto a) del comma 3 del presente articolo, costituisce la seconda prova, di carattere teorico-metodologico, della Prova Finale abilitante.

6. La prova finale/tesi di laurea considera sia la progettazione, sia l'esecuzione di un intervento di restauro e/o specifici argomenti correlati all'oggetto relativo al progetto formativo.

7. La tesi di laurea deve essere elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di almeno un Docente-Restauratore (Relatore) e di due Docenti del Corso di Studio o Docenti Universitari (Relatore area umanistica e Relatore area scientifica) e di eventuali altri docenti (Correlatori).



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

8. Sul medesimo Progetto possono lavorare più studenti: ogni studente deve affrontare, insieme all'attività di conservazione e restauro legata al Progetto stesso, una diversa e specifica problematica connessa a diversi aspetti che lo riguardano (storico-artistico, scientifico o conservativo).

9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

10. La votazione di partenza è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata al metodo standard. A tale valore viene aggiunto il punteggio relativo alla discussione della prova finale attribuito dalla Commissione e così ripartito:

- massimo 7 punti per lo svolgimento della prova finale;
- massimo 3 punti per la carriera (0,5 per ogni lode fino a un massimo di 2 punti e 1 punto per coloro i quali si laureano entro il mese di aprile dell'anno successivo al 5° anno del percorso formativo).

Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. La menzione alla carriera viene assegnata dalla Commissione su richiesta di almeno un Relatore o del Presidente qualora la media ponderata dei voti degli esami sostenuti dal candidato espressa in centodecimi sia pari o superiore a 108 punti. Il candidato dovrà raggiungere dopo la prova finale il punteggio pieno (110/110). La menzione deve essere assegnata con voto unanime della Commissione. Della menzione il Presidente dà pubblica lettura all'atto della proclamazione. La dignità di stampa viene richiesta da almeno un Relatore al momento della prima consegna dell'elaborato di tesi (ancorché in versione non definitiva) specificando in sede di Commissione le motivazioni: originalità dell'argomento trattato, livello scientifico, ottima definizione dello stato dell'arte del tema trattato o altra specifica motivazione. La richiesta viene approvata con voto unanime della Commissione (la dignità di stampa è indipendente dal voto finale). Della dignità di stampa il Presidente della Commissione dà pubblica lettura all'atto della proclamazione. Il conferimento della dignità di stampa non impegna in alcun modo l'Ateneo alla realizzazione di qualsiasi forma di pubblicazione.

11. La prova finale è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

12. Ai sensi del DM 87/2009, la commissione per l'esame finale è composta da 7 membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno 10 anni, nonché 2 membri designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e attività culturali designa i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 18 -

Studenti fuori corso.

1. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

2. Gli studenti fuori corso possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Gli organi competenti dell'Ateneo possono deliberare per tali tipologie di studenti contributi maggiori.

ART. 19

Rinuncia agli studi e decadenza

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda su apposito modulo scaricabile dal sito web <http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/modulistica/>. Lo studente



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

dovrà altresì presentare presso i competenti uffici dell'U.O.C. Servizi Didattici copia della domanda, unitamente al proprio libretto universitario.

2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni Culturali e il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

4. La relativa domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito web.

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/studenti/modulistica

indirizzata al Coordinatore del Consiglio e presentata agli Uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro il 30 settembre.

5. Fatto salvo il superamento del test di cui all'articolo 5 del presente regolamento, il Consiglio delibera, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento della domanda, determina l'anno al quale lo studente viene iscritto e il riconoscimento di tutta o in parte della precedente carriera in termini di crediti e attività formative, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

6. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

7. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui agli artt. 8 e 9.

ART. 20

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria e la sua verifica è demandata al singolo docente.
2. La frequenza non può essere inferiore al 70% delle ore complessive dei corsi di insegnamento e non può essere inferiore al 75% delle ore complessive delle attività di laboratorio di restauro.
3. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso.
4. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta la ripetizione della frequenza dei corsi.
6. Eventuali casi di esonero possono essere valutati dal Consiglio, in particolare per documentati problemi di salute e per la partecipazione a progetti di mobilità.
7. Le assenze dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di Ateneo sono scomutate dalla percentuale di assenze consentite. In tal caso gli studenti dovranno darne comunicazione al docente il quale potrà verificare detta partecipazione mediante i competenti uffici.

ART. 21

Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

1. Il Corso di Studio, tramite il Gruppo di Gestione AQ, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.

2. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato dal Consiglio, è costituito da:

- almeno n.3 docenti del CdS, tra cui il Coordinatore;
- almeno n.1 componente del PTA;
- almeno n.1 rappresentante degli studenti.

ART. 22

Norme finali

1. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento del Dipartimento.

ALLEGATO A

QUADRO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
PIANO DI STUDIO PER STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO

Anno	Sem.	Insegnamento	Attività formativa (Di Base, Caratterizzante, Affine, Altre tip.)	Ambito disciplinare	SSD	CFU insegnamento	di cui CFU lez. front.	di cui CFU eserc./lab	di cui CFU lab	CFU Sem.	CFU anno
I	I	Informatica ed elementi di matematica	Di Base	Formazione scientifica	INF/01	6	4	2		27	63
		Restauro	Caratterizzante	Metodologie per la conservazione e il restauro	ICAR/19	6	4	2			
		Chimica generale	Di Base	Formazione scientifica	CHIM/03	6	4	2			
		Archeologia dell'Italia preromana	Caratterizzante	Beni culturali	L-ANT/06	9	6	3			
	II	Minerali e rocce	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/07	6	5	1		18	
		Archeologia classica	Di Base	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07	6	6				
		Fisica per beni culturali	Di Base	Formazione scientifica	FIS/01	6	4	2			
I/II		LABORATORIO DI RESTAURO 1 (MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA)	Ulteriori attività formative			18			18	18	
2°	I	Geologia per i beni culturali	Affine	Affine	GEO/02	6	4	2		24	64
		Botanica	Di Base	Formazione scientifica	BIO/01	6	4	2			
		Analisi del degrado dei beni culturali	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	6	3	3			
		Chimica organica per i beni culturali	Di Base	Formazione scientifica	CHIM/06	6	4	2			
	II	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	CHIM/02	6	4	2		21	
		Archeologia postclassica nel mediterraneo	Di Base	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/08	9	6	3			
		Materiali lapidei	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	6	3	3			
	I/II		LABORATORIO DI RESTAURO 2 (MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA)	Ulteriori attività formative			19			19	
3°	I	Metodi fisici per il restauro	Di Base	Formazione scientifica	FIS/07	6	4	2		18	61
		Laboratorio di analisi dei materiali lapidei	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	6	3	3			



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

		Trattamento protettivo materiali lapidei	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	6	3	3			
	II	English for Cultural Heritage	Per la prova finale e la lingua straniera	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	L-LIN/12	6	6			24	
		Metodologie botaniche per i beni culturali	Di Base	Formazione scientifica	BIO/01	6	4	2			
		Metodologia della ricerca archeologica	Caratterizzante	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10	6	6				
		Tutela del patrimonio culturale archeologico e dell'edificato storico-artistico	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	6	3	3			
	I/II	LABORATORIO DI RESTAURO 3 (MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA)	Ulteriori attività formative			19			19	19	
4°	I	Insegnamento a scelta	<i>A scelta</i>	<i>A scelta</i>		6	6			43	58
		Storia dell'arte medievale	Di Base	Formazione storica e storico-artistica	L-ART/01	6	6				
		Paleontologia per i beni culturali	Affine	Affine	GEO/01	6	4	2			
	II	Tecniche archeometriche applicate ai materiali lapidei	Caratterizzante	Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro	GEO/09	9	6	3		21	
		Storia dell'arte moderna	Di Base	Formazione storica e storico-artistica	L-ART/02	6	6				
		Insegnamento a scelta	<i>A scelta</i>	<i>A scelta</i>		6	6				
I/II	LABORATORIO DI RESTAURO 4 (MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA)	Ulteriori attività formative			19			19	19		
5°	I	Storia dell'arte contemporanea	Caratterizzante	Beni culturali	L-ART/03	6	6			18	54
		Legislazione dei beni culturali	Caratterizzante	Formazione giuridica economica e gestionale	IUS/10	6	6				
		Economia aziendale	Caratterizzante	Formazione giuridica economica e gestionale	SECS-P/07	6	6				
	II	Prova Finale	Per la prova finale e la lingua straniera	Prova finale		21			21		
	I/II	LABORATORIO DI RESTAURO 5 (MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA)	Ulteriori attività formative			15			15	15	
Totale CFU						300			90		



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

ALLEGATO B
SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ

Le schede degli insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:

<http://www.unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/>